



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2013  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0288 (COD)**

---

---

**17684/13  
ADD 2 REV 1**

**CODEC 2940  
AGRI 846  
AGRISTR 156  
AGRIORG 177**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	CSA/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio <b>(prima lettura)</b> - Adozione dell'atto legislativo <b>(AL + D)</b> = Dichiarazioni

---

**Dichiarazione della Commissione sulla clausola di mancato parere**

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

**Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia**

Il Consiglio, vista la dichiarazione della Commissione sulla cosiddetta clausola di mancato parere, ribadisce che l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia non è, né era inteso essere, un'eccezione alla regola generale.

Spetta al potere legislativo stabilire, nell'atto di base e alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, se avvalersi o meno dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), impedendo così alla Commissione di adottare un progetto di atto di esecuzione in assenza di un parere del comitato. Nessuna considerazione di ordine giuridico limita la possibilità di fare ricorso a tale opzione. Contrariamente ad altre disposizioni del regolamento comitatologia, l'articolo 5, paragrafo 4 non richiede alcuna giustificazione specifica di tale scelta.

**Dichiarazione della Commissione sui pagamenti tardivi effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari (articolo 40)**

La Commissione europea dichiara che nell'adottare le norme concernenti la riduzione del rimborso agli organismi pagatori in caso di pagamento effettuato ai beneficiari dopo l'ultimo termine possibile stabilito dalla normativa dell'Unione sarà mantenuto il campo di applicazione delle disposizioni vigenti relative ai pagamenti tardivi per il FEAGA.

**Dichiarazione della Commissione sul livello di attuazione (articolo 118)**

La Commissione europea conferma che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del TUE, l'Unione rispetta le strutture costituzionali degli Stati membri ai quali, pertanto, spetta di decidere a quale livello territoriale desiderino attuare la politica agricola comune, fermi restando il rispetto del diritto dell'Unione e la garanzia della sua efficacia. Questo principio si applica a tutti e quattro i regolamenti della riforma della PAC.